

TARIFFA PROFESSIONALE – art. 222

Codice Proprietà Industriale

TARIFFA PROFESSIONALE

art. 222 Codice Proprietà Industriale

1. Il Ministro delle attività produttive approva, con proprio decreto, le modifiche e gli aggiornamenti della tariffa professionale proposti dal Consiglio dell'ordine, ai sensi dell'articolo 217, comma 1, lettera d).
2. Lo svolgimento delle attività relative all'ordinamento professionale non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016